ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N° 37-53
dell'11 luglio 1953
relativa alla data di entrata in vigore dei divieti previsti in materia di intese dall'articolo 65 del Trattato.

L'ALTA AUTORITA',

Visti gli articoli 65 e 80 del Trattato, e il § 12, comma 2 della Convenzione,

Considerando che le disposizioni dell'articolo sono entrate in vigore alla data di istituzione del mercato comune, salvo per le intese esistenti a tale data che cadono sotto l'applicazione del § 12 della Convenzione;

Considerando che, a termini del § 12, comma 2 della Convenzione, l'Alta Autorità, se non concederà le autorizzazioni previste dal § 2 dell'articolo 65, fisserà dei termini ragionevoli entro i quali entreranno in vigore i divieti contemplati dall'articolo stesso;

Considerando che le autorizzazioni previste dal § 2 dell'articolo 65 si riferiscono ai soli accordi di specializzazione, di acquisto e di vendita in comune o ad accordi analoghi;

Considerando pertanto che un termine ragionevole deve essere fissato perchè entrino in vigore i divieti previsti dall'articolo 65 per quanto riguarda le intese esistenti alla data di istituzione del mercato comune e che non siano oggetto di una richiesta di autorizzazione fondata sul secondo paragrafo di tale articolo;

Considerando, al contrario, che per quanto riguarda gli accordi che sono oggetto di tale richiesta, in caso di decisione che ne rifiuti l'autorizzazione, la stessa decisione deve fissare i termini entro i quali entreranno in vigore i divieti;

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione è applicabile alle imprese che, nel campo del carbone e dell'acciaio, esercitano una attività di produzione all'interno della Comunità, come anche alle imprese o organismi che esercitano abitualmente, nello stesso campo e nello stesso territorio, un'attività di distribuzione che non sia la vendita ai consumatori domestici o all'artigianato.

La presente decisione si riferisce a qualsiasi accordo tra imprese, a qualsiasi decisione di associazione di imprese e a tutti i sistemi concordati tra imprese esistenti alla data di istituzione del mercato comune per i prodotti in questione.

Articolo 2

I divieti previsti dall'articolo 65 del Trattato entreranno in vigore a partire dal 31 agosto 1953, a meno che non sia stata fissata una data anteriore con decisione particolare dall'Alta Autorità.

Articolo 3

Le disposizioni del precedente articolo 2 non si applicano agli accordi che, prima del 31 agosto 1953, sono oggetto di una richiesta scritta di autorizzazione, accompagnata da documenti giustificativi, fondata sull'articolo 65 § 2 del Trattato.

Nei casi in cui l'autorizzazione sarà rifiutata, la decisione relativa fisserà la data a partire dalla quale i divieti previsti dall'articolo 65 del Trattato entreranno in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella sua seduta dell'11 luglio 1953.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Jean MONNET